

Condizioni generali (CG) relative agli acquisti della Suva

1 Oggetto

1.1 Le presenti Condizioni generali (di seguito «CG») disciplinano gli aspetti generali inerenti a tutte le prestazioni del fornitore / fornitore di servizi (di seguito «parte contraente») per la Suva.

1.2 Le prestazioni sono concordate mediante la firma reciproca di un contratto fra le parti; le presenti CG costituiscono parte integrante di tale contratto. L'utilizzo del termine «contratto» all'interno del presente documento si riferisce a tutti i documenti contrattuali (contratto, allegati, CG ecc.).

1.3 Le Condizioni generali della parte contraente sono espressamente escluse.

1.4 La stipula di un contratto con la Suva non garantisce alla parte contraente alcuna esclusiva settoriale.

2 Offerta e stipulazione del contratto

2.1 Con la presentazione di un'offerta, la parte contraente dichiara di prendere atto e di accettare le Condizioni generali della Suva.

2.2 Le offerte, comprese eventuali dimostrazioni, sono a titolo gratuito, salvo accordi in senso contrario nella richiesta di offerta della Suva.

2.3 La parte contraente presenta l'offerta in forma scritta e fa notare esplicitamente eventuali discrepanze rispetto alle presenti CG.

2.4 L'offerta rimane vincolante durante il periodo indicato nella richiesta di offerta. In mancanza di tale indicazione, si considera un periodo di tre mesi dalla presentazione dell'offerta.

2.5 Il contratto si perfeziona con l'accettazione scritta dell'offerta da parte della persona competente del servizio acquisti (è sufficiente un'e-mail).

3 Prestazioni della parte contraente

3.1 La parte contraente si impegna a fornire le prestazioni specificate nel contratto secondo gli standard in esso definiti ed entro i termini concordati. La parte contraente garantisce che tutte le forniture e i servizi siano conformi agli standard generali del settore.

4 Compenso

4.1 La parte contraente eroga le prestazioni a prezzi fissi o in base agli oneri (tetto di spesa). Il tetto di spesa è considerato come limite massimo di prezzo vincolante. Se vengono concordati tetti di spesa, la parte contraente si impegna a informare la Suva qualora preveda di superarli. Tale informazione deve essere comunicata al più tardi prima del raggiungimento dell'80 per cento del tetto di spesa o in conformità a quanto pattuito al riguardo.

4.2 Il compenso copre tutte le prestazioni necessarie per un corretto adempimento del contratto, ivi inclusi in particolare i costi di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese e i costi accessori, i costi per la documentazione, i

canoni di licenza e tutti i tributi pubblici, esclusa l'eventuale imposta sul valore aggiunto svizzera.

4.3 Se non diversamente concordato, il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dall'avvenuta prestazione.

5 Luogo di adempimento

5.1 La Suva indica il luogo di adempimento nel contratto.

5.2 Gli utili e i rischi vengono gestiti in conformità agli Incoterms validi al momento.

6 Protezione dei dati, sicurezza e riservatezza

6.1 Le parti contraenti trattano con riservatezza tutti i fatti non notori né accessibili al pubblico. La riservatezza deve essere osservata prima ancora che venga stipulato il contratto e va mantenuta anche dopo l'estinzione del rapporto contrattuale. Sono fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dalla legge.

6.2 Le pubblicazioni o un altro utilizzo del rapporto contrattuale per scopi pubblicitari necessitano del consenso scritto della Suva (è sufficiente un'e-mail).

6.3 Entrambe le parti si impegnano a trattare con riservatezza tutte le informazioni scambiate nell'ambito della collaborazione contrattuale e a non renderle accessibili a terzi, a meno che non vi sia un esplicito consenso scritto in tal senso.

6.4 La parte contraente garantisce di trattare tutti i dati e le informazioni messi a sua disposizione o di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dell'adempimento del contratto esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto stesso e in conformità alla direttiva della Suva, e di rispettare pienamente la legislazione in materia di protezione dei dati nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali. Dichiara in particolare di conoscere gli obblighi del segreto inerenti alla protezione dei dati e alla riservatezza prescritti dalla Legge sulla protezione dei dati e dalla legislazione relativa alle assicurazioni sociali (LAINF, LPGa, LAM ecc.) e di essere in grado di rispettarli.

6.5 Per il trattamento delle informazioni e dei dati messi a sua disposizione, appresi o di cui è venuta a conoscenza nell'ambito dell'adempimento del contratto, la parte contraente garantisce inoltre di fare affidamento unicamente su collaboratori e altre persone ausiliarie (inclusi tutti i soggetti terzi che lavorano su istruzione della parte contraente) tenuti per contratto o per legge alla riservatezza (inclusa l'osservanza del segreto d'ufficio e professionale applicabile) nonché a non utilizzare o trattare le informazioni e i dati messi a loro disposizione, appresi o di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito dell'adempimento del contratto per scopi diversi da quelli inerenti all'esecuzione dei compiti assegnati loro dalla parte contraente in conformità al contratto.

6.6 La parte contraente è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni in materia di protezione dei dati, in particolare quando vengono trattati dati personali, e si impegna ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati e impedire accessi non autorizzati, perdite o danneggiamenti. In caso di problemi e rischi correlati al rispetto della segretezza o della protezione

dei dati, la parte contraente si impegna a informare senza indugio la Suva per iscritto e a cancellare o distruggere i dati della Suva in maniera definitiva secondo lo stato della tecnica nel momento in cui non risultano più necessari per l'adempimento del compito. Sono fatti salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge per la parte contraente.

7 Subappaltatori (fornitori terzi)

7.1 Per la fornitura delle proprie prestazioni, la parte contraente è autorizzata a coinvolgere soggetti terzi (ad es. subfornitori). Il coinvolgimento di tali soggetti e il trasferimento dell'incarico a terzi necessitano del previo consenso scritto della Suva (è sufficiente un'e-mail). La parte contraente rimane comunque responsabile della conformità al contratto delle prestazioni erogate dai terzi coinvolti. Il fornitore è l'unico responsabile della scelta, dell'istruzione e del controllo dei soggetti terzi coinvolti.

7.2 La parte contraente obbliga per contratto i soggetti terzi coinvolti (subappaltatori) a rispettare le presenti CG.

7.3 La parte contraente è tenuta a informare immediatamente la Suva su tutti gli sviluppi, i cambiamenti o i problemi rilevanti che potrebbero riguardare l'erogazione delle prestazioni concordate contrattualmente.

8 Mora e carenze

8.1 Qualora non rispetti il termine di consegna pattuito, la parte contraente cade in mora.

8.2 La Suva può fissare alla parte contraente una proroga con le conseguenze previste dalla legge (art. 107 CO).

8.3 Se la parte contraente cade in mora, è soggetta a una pena convenzionale di entità pari all'1 per cento del compenso per ogni giorno di ritardo, in ogni caso non superiore al 10 per cento del compenso totale. Il pagamento della pena convenzionale non esonera comunque la parte contraente dai propri obblighi contrattuali.

8.4 Qualora la mora sia imputabile a cause di forza maggiore, non è dovuta alcuna pena convenzionale.

8.5 In caso di carenze, la Suva ha il diritto a una riduzione, al recesso o a una fornitura sostitutiva. Il periodo di garanzia è di 12 mesi.

8.6 In caso di carenze nell'erogazione delle prestazioni, la Suva ha il diritto di procedere conformemente alle disposizioni di legge. Tale diritto include il recesso dal contratto o la richiesta di apportare migliorie, ma non si limita ad essi.

9 Procedura di collaudo e relativi criteri

9.1 Il collaudo delle prestazioni avviene ad opera della Suva, che le verifica conformemente ai criteri stabiliti a tale proposito nel contratto. Eventuali carenze o difformità devono essere segnalate entro 30 giorni dal collaudo.

10 Responsabilità e garanzia

10.1 La parte contraente risponde nei confronti della Suva di qualsiasi danno procurato contestualmente all'esecuzione del contratto, a meno che non dimostri che non le è imputabile alcuna colpa. Il fornitore risponde di qualsiasi colpa gli sia imputabile per ogni contratto, ma solo per un ammontare limitato a quello del danno arrecato.

10.2 La parte contraente risponde in prima persona del comportamento del suo personale ausiliario (ad es. collaboratori, subappaltatori) come del proprio.

10.3 È esclusa la responsabilità per mancato guadagno.

11 Diritti di utilizzazione / diritti di proprietà intellettuale

11.1 La parte contraente garantisce che la fornitura, la prestazione e l'utilizzo degli oggetti del contratto non violino i diritti di protezione di terzi.

11.2 Tutti i diritti di proprietà intellettuale insorti nell'ambito delle prestazioni fornite vengono trasferiti integralmente alla Suva. La parte contraente si impegna a fornire tutte le spiegazioni necessarie per garantire il trasferimento di tali diritti.

12 Modifiche delle prestazioni

12.1 Eventuali modifiche delle prestazioni concordate richiedono il consenso scritto di entrambe le parti. La Suva ha il diritto di richiedere modifiche delle prestazioni se esse sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

13 Cessione e costituzione in pegno

13.1 I crediti vantati dalla parte contraente in virtù del contratto non possono essere ceduti né costituiti in pegno senza il preventivo consenso scritto della Suva.

14 Conseguenze dell'estinzione del contratto

14.1 Dopo la risoluzione del contratto, tutti gli obblighi correnti derivanti dalla fornitura delle prestazioni devono essere adempiuti. Le parti devono conteggiare tutti i pagamenti effettuati e tutte le prestazioni erogate nell'ambito del contratto.

15 Principi procedurali

15.1 Per tutte le prestazioni, la parte contraente si attiene, per i propri collaboratori, alle disposizioni in materia di protezione del lavoro e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui viene erogata la prestazione.

15.2 Le parti contraenti che non rispettano i principi procedurali di cui al precedente punto 15.1 sono tenute a pagare una pena convenzionale pari al 10 per cento della somma contrattuale, in ogni caso non inferiore a CHF 3000.- né superiore a CHF 100 000.-.

15.3 La parte contraente si impegna a rispettare tutte le leggi, le prescrizioni, le ordinanze e i requisiti normativi applicabili che sono rilevanti per l'erogazione delle prestazioni concordate.

16 Conflitti di interessi

16.1 Sussiste un conflitto di interessi tutte le volte che la parte contraente non può soddisfare pienamente il proprio obbligo di adempiere senza pregiudizi la prestazione concordata contrattualmente nei confronti della Suva o che può manifestarsi verso l'esterno l'apparenza di un simile conflitto.

16.2 La parte contraente deve evitare qualsiasi situazione che possa condurre a un conflitto di interessi o determinare l'apparenza. La parte contraente deve dichiarare

immediatamente alla Suva un eventuale conflitto di interessi o la sua apparenza.

16.3 In presenza di un conflitto di interessi, reale o apparente, la Suva decide se esso riguarda l'intero rapporto contrattuale o solo sue singole parti. In base a tale decisione, la parte contraente si astiene per i singoli oggetti del contratto interessati, oppure il contratto deve essere disdetto. Un conflitto di interessi o la sua apparenza che determina l'estinzione del contratto può costituire una violazione della convenzione ad opera della parte contraente e portare a una disdetta immediata.

17 Modifiche

17.1 La Suva si riserva il diritto di modificare le presenti CG in qualsiasi momento. Le modifiche vengono comunicate tempestivamente in forma adeguata e sono considerate accettate a meno che la parte contraente non vi si opponga entro 30 giorni.

17.2 L'eventuale inefficacia o incompletezza di singole disposizioni delle presenti CG non tange la validità delle altre disposizioni. La disposizione inefficace o incompleta viene sostituita da una disposizione che si avvicini il più possibile allo scopo economico di quella originaria.

18. Diritto applicabile e foro competente

18.1 I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dal diritto svizzero. È espressamente esclusa l'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla compravendita, RS 0.221.211.1).

18.2 Foro competente esclusivo per eventuali controversie derivanti dal rapporto contrattuale tra le parti o in relazione ad esso è Lucerna.

.....
Luogo / data

.....
Firme valide
del fornitore e timbro della ditta